

Rassegna giuridica

giugno 2011

Sommario

Norme italiane

Parlamento italiano

- D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 84, *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi*, pubblicato nella GU 14 giugno 2011, n. 136..... 2

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

- Terza sezione civile, sentenza 7 giugno 2011, n. 12278 2

Norme regionali

Regione Sicilia

- Legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, *Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole*, pubblicata in GU Regione Sicilia 3 giugno 2011, n. 24. 3

Regione Molise

- Legge regionale 24 giugno 2011, n. 11, *Istituzione della casa del parto*, pubblicata nel BU Molise 1° luglio 2011, n. 18. 4

Norme italiane

Parlamento italiano

D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 84, *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi*, pubblicato nella GU 14 giugno 2011, n. 136.

Il D.Lgs 19 maggio 2011, n. 84, il cui testo è entrato in vigore il 29 giugno 2011, disciplina le sanzioni da infliggere per la violazione delle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82 (si tratta per l'esattezza degli articoli 3-13, 15, 16, 18), il quale ha recepito la direttiva 2006/141/CE per la parte che riguarda gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento destinati alla Comunità Europea o all'esportazione presso Paesi terzi. Per le cinque diverse tipologie di violazioni indicate dal D.Lgs in commento vengono previste sanzioni amministrative di diverso importo a carico di coloro che fabbricano, producono o commercializzano alimenti per lattanti o di proseguimento che possano mettere a repentaglio la salute dei bambini consumatori. In particolare all'articolo 2, comma 1, si prevede la fattispecie di violazione più grave: *"salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantità tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro"*. Viene anche previsto che le somme raccolte attraverso l'inflizione di tali sanzioni, saranno destinate alla creazione del Fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno gestito dal Ministero della Salute.

Il D.Lgs 19 maggio 2011, n. 84 prevede delle sanzioni anche per chi commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare (art. 2) e, per questa ipotesi, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a sessantamila euro. Infine, l'art. 3 stabilisce delle sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e di proseguimento, mentre l'art. 4 prevede delle sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Terza sezione civile, sentenza 7 giugno 2011, n. 12278

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12278 del 2011, si pronuncia sulla parificazione della c.d. famiglia di fatto rispetto alla famiglia legale per quanto concerne il diritto al risarcimento da parte del soggetto civilmente responsabile. In realtà, su questo tema, la Corte di Cassazione si era già pronunciata nel 2005 (vedi Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976) affermando chiaramente che il convivente "more uxorio" della vittima di lesioni personali può pretendere il risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza della lesione subita dal

proprio partner. Così, almeno sotto questo profilo, la Suprema Corte aveva equiparato la posizione del convivente more uxorio con quella del coniuge, anche se, a livello processuale, il convivente sarà chiamato a fornire "la prova dell'esistenza e della durata di una convivenza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle ritenute dal legislatore proprie del vincolo coniugale".

Nel caso in esame, in seguito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla figlia della vittima, deceduta in seguito ad incidente stradale, erano intervenute in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, chiedendo, al pari della famiglia legale (che, tra l'altro, per questo aveva presentato ricorso in Cassazione contestando il principio e chiedendo che "all'altra famiglia" non venisse riconosciuto un risarcimento calcolato sulla medesima base) lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale. Tuttavia i giudici della Cassazione hanno confermato la lettura della vicenda data dai giudici di appello, spiegando che gli stessi "hanno parificato ai fini del risarcimento del danno morale la famiglia legale e la famiglia di fatto in quanto per quest'ultima è stata provata la stabilità e continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive" dimostrando che lì, da molti anni, la vittima aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa ed in quel luogo aveva costituito con la convivente "un'unione stabile, caratterizzata non solo da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei diversi aspetti della vita, con reciproco appoggio morale e materiale nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale la vittima aveva un rapporto assimilabile a quello proprio di un genitore e di un figlio".

Norme regionali

Regione Sicilia

Legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole, pubblicata in GU Regione Sicilia 3 giugno 2011, n. 24.

Con la legge 9/2011 la Regione Sicilia si dota di una norma finalizzata alla promozione e all'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado. Al perseguimento di questo obiettivo saranno destinati appositi moduli didattici, all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilirà gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall'età antica fino ad oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall'Unità d'Italia fino alla fine del XX secolo ed all'evoluzione dell'Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

Regione Molise

Legge regionale 24 giugno 2011, n. 11, *Istituzione della casa del parto*, pubblicata nel BU Molise 1° luglio 2011, n. 18.

La Regione Molise, in particolare l'Azienda sanitaria regionale, con l'istituzione della struttura di accoglienza della casa del parto, si prefigge l'obiettivo di ricostruire, per le donne che aspettano un bambino, un habitat il più possibile familiare dove le stesse possano vivere il parto in un quadro caratterizzabile all'insegna dell'umanità e del "*superamento dell'ospedalizzazione generalizzata*".

Infatti, la disciplina dell'intera legge, risponde all'intento di soddisfare i bisogni e le esigenze di carattere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio; promuovere un'adeguata informazione e conoscenza sulle modalità di assistenza e i servizi di assistenza sanitaria attivi presso le strutture del Servizio sanitario regionale, garantire la possibilità di scegliere il luogo in cui poter partorire e nel quale le medesime possano vivere tale esperienza in modo più umano rispetto all'ospedale, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari; assicurare la continuità del rapporto familiare-affettivo, lo sviluppo psichico e cognitivo del minore durante il periodo immediatamente successivo alla sua nascita.

La donna che intenda aderire al servizio del parto nelle case del parto, deve darne comunicazione all'Azienda sanitaria entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza. La partorientente viene ricoverata nella casa del parto solo a travaglio attivo e, salvo complicazioni, può lasciare la struttura dopo quarantotto ore dal parto. Alla dimissione dalla casa del parto l'Azienda sanitaria predisponde programmi di assistenza domiciliare, al fine di sostenere la nuova famiglia nel periodo critico del rientro a domicilio attuando i servizi volti alla sorveglianza clinica, al sostegno e alla promozione della salute della madre, del neonato e della famiglia, nelle prime settimane di adattamento alla nascita.